

*Studio Legale*  
**AVV. SALVATORE RUSSO**

ON.LE TRIBUNALE DI SIRACUSA  
ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.  
ED ANNESSA ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

PER

il Prof. Sergio PILLITTERI, nato a Palermo il 23 novembre 1977 e residente a Siracusa in via Lentini n. 46/B, C.F.: PLLSRG77S23G273Q, elettivamente domiciliato in Catania, via Pasubio n. 45, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Russo del foro di Catania, Cod. Fisc.: R55SVT65L10C351V, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione o notificazione per via telematica all'indirizzo e-mail-pec: salvatore\_russo@pec.ordineavvocaticatania.it, ovvero al numero di fax 095/383876, così indicati ai sensi e per gli effetti del DPR n. 68 del 11/02/2006 e s.m.i., la cui indicazione di PEC che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica.

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t. (C.F.: 80185250588) e l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore (C.F.: 80018500829).

\* \* \*

**PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AL  
RIPRISTINO DELLA SUA POSIZIONE NELLA II FASCIA DELLE  
GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E DELLE  
GRADUATORIE DI ISTITUTO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO  
DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA, PERSONALE DOCENTE CL.  
CONC. B019, VALIDE PER IL BIENNIO 2020-2022; NONCHE', PER  
IL RIPRISTINO DEL PUNTEGGIO ILLEGITTIMAMENTE**



**RETTIFICATO E DECURTATO, IN FUNZIONE DEI TITOLI  
CULTURALI E DI SERVIZIO POSSEDUTI E DEL CONSEGUENTE  
DIRITTO AL SUO CORRETTO COLLOCAMENTO NELLA SUINDICATA  
GRADUATORIA IN RELAZIONE AL MAGGIOR PUNTEGGIO  
POSSEDUTO,  
PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ OVVERO PREVIA  
ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE DEL DECRETO PROT.  
0008788 DEL 29/07/2021 CON CUI IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL'I.I.S.S. "P. CALLERI" DI PACHINO (SR) DETERMINAVA "IN  
AUTOTUTELA" L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI CONVALIDA  
PROT. 0002638 DEL 03/03/2021, "RETTIFICANDO" IL  
PUNTEGGIO DI 64 ASSEGNATO AL DOCENTE PILLITTERI SERGIO  
NELLA GRADUATORIA GPS II FASCIA CL DI CONCORSO B019 IN  
PUNTI 15.**

**FATTO**

Il ricorrente, laureato in Tecnologia, è insegnante tecnico pratico precario, inserito nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e Graduatorie di Istituto (GI) su posto comune e di sostegno della provincia di Siracusa per il personale docente, valide per il biennio 2020-2022, della scuola secondaria di II grado, classe conc. B019, Laboratori di servizi di ricettività alberghiera, ed in servizio nell'ultimo a.s. presso l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Paolo Calleri" di Pachino (SR), a far data dal 23/9/2020 (all. 3).

Il docente, previa presentazione della domanda con allegati gli afferenti titoli (all. 1) e la formale accettazione da parte dell'Amministrazione scolastica, avendo la stessa superato i controlli di rito, è stato incluso nella GPS della provincia di Siracusa pubblicata il 02/09/2020 con punti 64 (all.2).

Con decreto Prot. 0002638 del 03/3/2021 (all. 3), la Dirigente dell'I.I.S.S. Calleri di Pachino, Dott.ssa Barbara Nanè, convalidava il punteggio dichiarando **"i titoli dichiarati dal Docente PILLITTERI SERGIO corrispondono alla documentazione acquisita e che determinato il punteggio attribuito come sotto specificato**

**DECRETA**

**il punteggio di 64 assegnato al Docente PILLITTERI SERGIO nella graduatoria GPS II fascia cl di concorso B019 è confermato."**

Con nota Prot. 0007149 del 04/06/2021 in "Soccorso istruttorio" (all. 4), la stessa D.S. richiedeva al Prof. PILLITTERI i titoli in originale di quanto



dichiarato nell'istanza di inserimento in graduatoria GPS di cui all'O.M. 60 del 10/07/2020 (all. 5).

Ebbene, come si dirà *infra*, una siffatta affermazione, sicuramente non assurge a concretizzarsi quale motivazione di un atto, in quanto non è semplicemente striminzita, illogica, irrazionale, ingiusta ed illegittima, ma, non fa trasparire nulla. Difatti, non si capisce, poiché non descritto, a quali requisiti si riferisca una tale tendenziosità, posto che il ricorrente, già precario da tempo, ha sempre superato tutti i controlli prescritti dalle normative di comparto, affinché, potesse essere inserito nell'afferente graduatoria ed espletare le agognate supplenze, come ha d'altronde fatto sino a quel momento (all. 3), al fine di sostenere e soddisfare i propri bisogni di vita per se stesso e per la sua famiglia, anche in funzione del periodo di bassa congiuntura economica che da qualche anno attanaglia l'Italia.

Come da nota 7357 del 09/06/2021 (all. 6), l'insegnante PILLITTERI produceva tutta la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda.

**Con decreto Prot. 0008788 del 29/07/2021 (all. 7) la Dott.ssa Nanè determinava "in autotutela" l'annullamento del decreto di convalida Prot. 0002638 del 03/03/2021, "rettificando" il punteggio di 64 assegnato al docente PILLITTERI Sergio nella graduatoria GPS II fascia cl di concorso B019 in punti 15 (all. 15 e 16).**

Immediatamente, il Professore contattava telefonicamente il DSGA dell'Istituto scolastico il quale, lo rendeva edotto che la decurtazione del suo punteggio era dovuta al fatto che alcuni titoli erano stati valutati erroneamente.

Tempestivamente, ossia, il 30/07/2021, il medesimo produceva reclamo (all. 8) avverso siffatto decreto di annullamento, chiedendo il ripristino della propria posizione in graduatoria.

A nulla sono valse le successive prospettate sollecitazioni di risoluzione della questione da parte del ricorrente al Capo d'Istituto.

Dunque, sino alla data odierna nessun provvedimento favorevole è stato preso nei confronti del ricorrente, di fatto, relegato in uno stato di sostanziale disagio sociale.

Ebbene, il docente è peculiarmente provato dalla vicenda sfavorevole e discriminante in cui è incorso, a causa dell'ingiustificato agire dell'Amministrazione scolastica, poiché sul meritato punteggio in graduatoria egli faceva legittimo affidamento. Infatti, a breve vi saranno,



o meglio sono già in corso, le convocazioni dei supplenti inseriti in GPS ed al Prof. PILLITTERI, con la decurtazione dei punti in procedimento, certamente, non sarà assegnato alcun incarico, rimanendo impossibilitato ad ottenere alcun contratto di lavoro a tempo determinato, presso gli istituti scolastici della provincia aretusea.

\* \* \*

Orbene, è di palmare evidenza che il decreto di annullamento del decreto di convalida formulato dalla Scuola sopra emarginata difetta in motivazione, mentre, i titoli posseduti dal docente al fine dell'inserimento nella GPS di seconda fascia per il personale docente hanno superato tutte le verifiche, i controlli e le convalide prescritte di cui all'art. 8 in combinato disposto con l'art. 15 dell'O.M. 60/2020.

Infatti, risultano essere ineccepibili tutti i Titoli (all. B1-B8, 17-20 e 23-27) elencati in atti dal ricorrente, in quanto provati, documentati, riconosciuti dalle autorità competenti, ed organizzati e svolti da Enti regolarmente riconosciuti dagli apparati Istituzionali quali, Ministeri, Regioni, etc. (all. 23-27).

Peculiarmente, per ciò che concerne i Titoli di cui alla Tabella A/6 dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata all'OM 60/2020, la stessa così recita: "...  
*C2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro grado*

*b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale ..."*

In buona sostanza, detti titoli sono conformi alle fattispecie normative in riferimento ed il Prof. Sergio PILLITTERI ha diritto al ripristino del punteggio originario.

Tuttavia, il Dirigente scolastico non può unilateralmente modificare o revocare il contratto di lavoro ed i suoi effetti.

Tutto ciò a svantaggio del diritto del lavoro e delle capacità individuali del lavoratore che, in tal guisa, vengono compressi in violazione dei precetti costituzionali.

Per l'effetto, posto che il 03/3/2021, **la Dirigente dell'I.I.S.S. Calleri, convalidava formalmente il punteggio**, affermando che i titoli dichiarati dal Docente PILLITTERI Sergio corrispondono alla documentazione acquisita, nonché, **determinando, e confermando, il punteggio di 64 punti**, assegnato nella graduatoria GPS II fascia cl di



concorso B019 (all. 3); atteso che, aprioristicamente, **spetta unicamente agli Uffici Scolastici Provinciali procedere alla eventuale rettifica del punteggio e non già al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli (art. 8 c. 6 O.M. 60/2020)**, il decreto Prot. 0008788 del 29/07/2021 (all. 7) formulato dalla Dirigente dell'I.I.S.S. Calleri di Pachino che ha determinato la rettifica del punteggio di 64 del Prof. PILLITTERI nella graduatoria GPS II fascia cl di concorso B019 in punti 15 (all. 15 e 16) è un atto affetto da vizio di incompetenza, che deve essere ritenuto illegittimo dal Giudice e, quindi, disapplicato e che, comunque, genera una violazione contrattuale da parte dell'Amministrazione scolastica.

Ciò nondimeno, nell'ipotesi in cui, quale *extrema ratio*, la Dirigente voleva ricollegarsi ai titoli posseduti ed allegati in domanda dal Prof. Sergio PILLITTERI, preliminarmente, occorre palesare che i suddetti titoli sono legittimamente perfetti ed inattaccabili in quanto provati, documentati, riconosciuti dalle autorità competenti e che la medesima Dirigente ha commesso molteplici errori.

Invero, alcuni di tali titoli sono stati rilasciati previa concretazione della prevista sostanziale attività professionale, formalmente organizzata, svolta dagli Enti regolarmente riconosciuti dagli apparati Istituzionali quali, Ministeri, Regioni, etc..

Quindi, ci stiamo riferendo a titoli posseduti dal ricorrente perfettamente validi, tanto da aver superato tutte le verifiche, i controlli e le convalide prescritte.

*A fortiori*, il Dirigente scolastico non può unilateralmente modificare o revocare il contratto di lavoro ed i suoi effetti, poiché il rapporto di lavoro nella pubblica istruzione è basato su accordi di diritto privato; al lavoratore è stata inibita la partecipazione al procedimento che ha portato al decremento della posizione in graduatoria e del punteggio dalla GPS; l'atto emanato dalla D.S. è palesemente affetto da difetto di motivazione e da altri errori che, ancora meglio, verranno esposti in questo atto nella parte dedicata ai motivi del ricorso.

Dunque, nel caso di specie, appare evidente che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione, sfociato negli atti sopra descritti, è illegittimo e lesivo della posizione del Prof. PILLITTERI; atteso che la Dirigente scolastica con il provvedimento oggi impugnato, ha determinato "in autotutela" l'annullamento della convalida del 3 marzo 2020 dalla medesima concretata; atto, quest'ultimo, antitetico a quanto documentato e provato dal ricorrente.



Per tali ragioni, il decreto n. 8788 del 29/07/2021 di codesto Istituto scolastico (all. 7), afferente alla decurtazione del punteggio nelle anzidette graduatorie è ingiusto ed illegittimo e, quindi, deve essere annullato o revocato, ricostituendo la situazione lavorativa *quo ante* del Prof. Sergio PILLITTERI.

Sennonché, nonostante il reclamo, le diverse sollecitazioni, la lettera di messa in mora (all. 8 e 9) e i ripetuti tentativi di giungere ad una soluzione della controversia effettuati da parte del ricorrente al Capo d'Istituto della Scuola interessata, i quali non hanno sortito alcun esito, il lavoratore non ha ancora visto riconosciuti i propri diritti e si vede, pertanto, costretto ad adire Codesto Ill.mo Giudice.

Sulle basi delle pregresse esposizioni, si capisce bene che il Docente precario, odierno ricorrente, ha subito, e continua a subire, un considerevole ed irreparabile pregiudizio, sia sotto il profilo dei danni patrimoniali che su quello dei danni non patrimoniali.

Alla luce di quanto su rappresentato, il Prof. Sergio PILLITTERI si è visto costretto a ricorrere all'odierno giudizio.

Ebbene, il ricorrente è peculiarmente provato dalla siffatta decurtazione dei punti di cui si discute la quale gli provoca, altresì, giorno dopo giorno, un ragguardevole stato di stress, di agitazione e di frustrazione.

Difatti, lo stesso è impossibilitato ad ottenere alcun contratto di lavoro a tempo determinato presso gli istituti scolastici siracusani, senza che gli effetti negativi abbiano luogo.

Inoltre, il ricorrente perdurando a vivere senza alcuna attività lavorativa e, quindi, senza retribuzione, pur sostenendo il carico familiare, rimane, di fatto, sconfinato in un evidente stato di emarginazione sociale, il tutto a cagione dell'ingiusta ed infondata, in fatto ed in diritto, compressione della posizione in graduatoria, nonché dell'illegittima decurtazione del punteggio, per cui oggi è causa.

All'uopo, è interesse del ricorrente ottenere in tempi celeri un provvedimento di disapplicazione/annullamento/dichiarazione di inefficacia dell'impugnato annullamento del decreto di convalida in parola, con la ricostituzione della pregressa posizione nella graduatoria *de qua* e con la giusta attribuzione del punteggio spettantegli, sia in considerazione del recente inizio del nuovo a.s. 2021/2022, sia a tutela del suo stato di salute psicofisico che va di giorno in giorno peggiorando e sia a tutela del diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

Nel caso a mano, necessita evocare che il ricorrente era già inserito nella graduatoria permanente per le supplenze di seconda fascia per il biennio



2020/2022, avendo, per ciò superato tutti i controlli ed i pareri di congruità stabiliti *ex lege*.

Applicando in maniera erronea ed illegittima, come infra si dirà, la disposizione di cui all'art. 8 dell'O.M. 60/2020, l'I.I.S.S. Calleri di Pachino ha, tuttavia, sensibilmente abbassato la posizione in graduatoria del ricorrente con gli effetti negativi scaturenti.

Tale decreto Prot. 0008788 del 29/07/2021 (all. 7), elaborato dalla Dirigente dell'I.I.S.S. Calleri di Pachino, che ha determinato la rettifica del punteggio di 64 del Prof. PILLITTERI nella graduatoria GPS II fascia cl di concorso B019 in punti 15 (all. 15 e 16), che ha condotto ad un notevole decremento della posizione del medesimo ricorrente, deve ritenersi illegittimo per i motivi di diritto a breve in disamina.

Tuttavia, necessita sottolineare che la privatizzazione del pubblico impiego, ex D.Lgs. n.29 del 1993, ora confluito nel D.Lgs. n.165 del 2001, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", **ha statuito nel rapporto di lavoro una parità tra le parti che esclude ogni iniziativa unilaterale in capo al datore di lavoro**, volta appunto a modificare o revocare il contratto e i suoi effetti.

Di conseguenza, l'abnorme ed illegittimo decreto impugnato, per quanto infra si dirà, ha causato un enorme pregiudizio (giuridico ed economico) per il ricorrente il quale, non potrà, dunque, più ottenere contratti di lavoro per il suo insegnamento scolastico e affida alle ragioni che seguono le proprie legittime istanze di rimozione dello stesso.

Per le pregresse considerazioni, appare irragionevole l'agire dell'amministrazione scolastica la quale, con il paradossale decreto Prot. 0008788 del 29/07/2021 di rettifica della posizione e del punteggio nella graduatoria GPS II fascia cl di concorso B019 del ricorrente, ha comportato l'illegittimità, oltre che dello stesso atto, anche degli altri atti ad esso presupposti, consequenziali e connessi, pregiudizievoli nei confronti del Prof. Sergio PILLITTERI (all. 7), poichè contrasta con le norme di rango superiore, nonché con la stessa O.M. 60/2020, per i seguenti motivi di diritto.

Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito il riconoscimento del diritto del ricorrente al ripristino della propria posizione in Gsp con il correlato punteggio acquisito, previa annullamento e/o declaratoria di illegittimità del decreto Prot. 0008788 del 29/07/2021 e degli atti ostativi descritti in ricorso.

\* \* \*





In conclusione, per le ragioni espresse, basate sul fondamento dei referenti normativi e dei principi di diritto enunciati *supra*, il Prof. Sergio PILLITTERI, vanta un indiscutibile e pieno diritto soggettivo al ripristino del punteggio e della posizione in GPS in II fascia della scuola secondaria di II grado, classe conc. B019.

-----

## DIRITTO

### 1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

Preliminarmente, in rito, l'odierna controversia dev'essere ritenuta devoluta alla cognizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, a mente dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in quanto involge una pretesa di accertamento, in ordine ad una posizione giuridica, qualificabile come autentico diritto soggettivo, costituitosi in capo al ricorrente in relazione ai requisiti posseduti e previsti *ex lege*. Infatti, tale è quello teso al riconoscimento del diritto del ricorrente al ripristino della propria posizione nella graduatoria provinciale per le supplenze con il correlato punteggio acquisito per il biennio scolastico 2020-2022, previa annullamento e/o declaratoria di illegittimità del decreto Prot. 0008788 del 29/07/2021 di rettifica della posizione e del punteggio nella graduatoria GPS II fascia, classe di concorso B019 del ricorrente e degli atti ostativi descritti in ricorso, non implicando, invece, di questioni inerenti alla correttezza dello svolgimento di una procedura di concorso ovvero della elaborazione di una graduatoria concorsuale.

Le deliberazioni dirigenziali, teleologicamente orientate al reclutamento di personale docente e ATA, non assumono carattere e qualificazione di atti di diritto pubblico, manifestazione di esercizio dei poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che essere annoverati tra i provvedimenti formulati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (TAR Lazio-Roma, Sez. III Bis, Sent. 30 gennaio 2012, n. 1021).

L'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 devolve alla decisione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, *"tutte"* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, *"includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro"*, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Il fatto che nel giudizio vengano in rilievo pure *"atti amministrativi presupposti"* non





riverbera sulla giurisdizione del **Giudice ordinario il quale li disapplica, laddove li riconosce illegittimi.**

Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte, fissando il principio di diritto del **doppio binario della giurisdizione** (Cass., Sezioni Unite, Ord. n. 25840/2016).

Analogo ragionamento deve essere applicato pure alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed al transito dall'una all'altra fascia.

Orbene, in ordine ai profili sopra delineati, questa difesa sottolinea **come il ricorrente patisce un ingiusto decremento della posizione** nella G.P.S. di seconda fascia per la propria classe di concorso B019 in provincia di Siracusa, **in quanto, alla luce dei molteplici arresti giurisprudenziali e delle considerazioni esplicate in seno al ricorso, gli è stato illegittimamente rettificato in pejus l'afferente punteggio.**

Inoltre, è stato chiarito che *"In materia di atti di gestione ed aggiornamento delle graduatorie scolastiche ex permanenti, ora ad esaurimento, e graduatorie di istituto di I, II e III fascia<sup>1</sup>, ove confluiscono soggetti già titolari di abilitazione di stato ovvero di abilitazione all'insegnamento, il potere di conoscere e giudicare delle relative controversie spetta al Giudice Ordinario, non rientrando tali graduatorie nel novero di quelle citate nella norma di legge contenuta nell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, intese quale atto di procedura concorsuale per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione, le cui controversie appartengono, invece, al Giudice Amministrativo"* (TAR Lazio, Sent. 19 marzo 2013, n. 2830; Cass. n. 3399/08).

Ebbene, costituisce oramai *ius receptum* il fatto che il corretto riparto di giurisdizione nella materia in parola vada ravvisato in funzione della diversa classificazione di pretesa azionata. Sulla questione, difatti vi è autorevole e consolidata giurisprudenza ed, in particolare, un ultimo intervento della Corte di Cassazione la quale, individuando in materia un doppio binario di giurisdizione, stabilisce che *"Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del*

---

<sup>1</sup> Ora G.P.S.: graduatorie provinciali per le supplenze.



*soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario» (ex multis: Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2019, n. 17123; Cass. civ., Sezioni Unite, Ord. n. 25840/2016; Cass. civ., Sez. Un., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).*

Ne consegue che, se la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria, come nel caso di specie, vengono necessariamente in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

In tal senso, le controversie finalizzate al riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie di istituto, proprio perché non involgenti l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative, sono attratte nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Come rilevato da consolidata giurisprudenza amministrativa, «Le controversie aventi a oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie per il conferimento d'incarichi a tempo determinato e indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo atteso che la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi» (ex plurimis: TAR Piemonte, Sez. II, 18 aprile 2019, n. 445; Cons. di Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 4847).

Infine, senza in alcun modo ritenersi esaurito il richiamo alle plurime pronunce giurisprudenziali, giunge anche il Giudice amministrativo di appello il quale, confermando tale orientamento con la Sentenza n. 953/2016 ha precisato che «Le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001; si tratta di atti che devono essere ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri



*del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché la pretesa consiste nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria" (Cons. di Stato, Sent. n. 953/2016).*

Ciò posto, **occorre, aprioristicamente, declinare qualsivoglia ipotesi di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.**

Di qui la **giurisdizione dell'adito Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.**

## **2. SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO**

Nelle cause in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. A ciò si aggiunga che, nel caso che ci occupa, sussiste, altresì, la competenza territoriale di questo Giudice, poiché ricompreso nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente ricorrente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto ed, inoltre, è iscritto nella seconda fascia della GPS presso l'Ambito territoriale della provincia di Siracusa.

Vi è di più, l'istituto scolastico ove ha prestato l'ultima attività d'insegnamento il ricorrente è costituito dal I.I.S.S. "Paolo Calleri" di Pachino (SR) (all. 3).

Dal che **la competenza territoriale inderogabile dell'adito Tribunale, a mente dell'art. 413, comma 5, c.p.c..**

## **3. SULL'ILLEGITTIMA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO DEL PROF. PILLITTERI - LE REGOLE SULLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E RETTIFICA DEI PUNTEGGI EX ART. 8 O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE DELL'ART. 8 O.M. 60/2020**

Ferme restando le su esposte doglianze, questa difesa non può, anzitutto, che contestare l'illegittima rettifica del punteggio delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, classe B019, II fascia, scuola secondaria di II grado s.s., operata in danno del Prof. Pillitteri per effetto del decreto di annullamento e conseguente rettifica del punteggio (prot. n. 0008788) arbitrariamente disposto "in autotutela" in data 29.7.2021 (all. 7) dalla



Dirigente scolastica dell'I.I.S. "Paolo Calleri" di Pachino, Dott.ssa Barbara Nanè.

Il predetto provvedimento di annullamento e rettifica del punteggio è, infatti, illegittimo per le ragioni che seguono.

Le procedure di annullamento e rettifica del punteggio delle GPS sono disciplinate dalla O.M. 60/2020 recante *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*.

Segnatamente, l'art.8, O.M. 60/2020 disciplina in maniera esaustiva la procedura che gli Uffici Scolastici Regionali ed i Dirigenti scolastici dei vari Istituti di volta in volta coinvolti devono scrupolosamente osservare nello svolgimento dei controlli per il computo e l'attribuzione dei punteggi delle graduatorie provinciali e di istituto ai fini del conferimento delle supplenze per il personale docente, nonché la loro eventuale revisione.

Dunque, occorre guardare alla disciplina che la stessa Amministrazione si è data attraverso la più volte richiamata O.M. 60/2020, la quale al comma 4 e ss., art. 8, O.M. 60/2020 così prescrive *"4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.*

*I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.*

*5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni."*

L'anzidetto comma 5 prevede che **gli U.S.P.** procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo e, **per la classe di concorso B019 - Laboratori di servizi di ricettività alberghiera, la scuola polo delegata è l' I.S. "E. Fermi" di Siracusa** e **NON** certamente l'I.ISS "P. Calleri" di Pachino (all. 11).

La disposizione normativa innanzi richiamata (art. 8, O.M. 60/2020), continua, altresì, precisando al successivo comma 6 come nel caso in cui venga ravvisata qualsivoglia divergenza tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, **i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.**



Ed invero, i commi 6 e ss. dell'art 8, O.M. 60/2020 (Validazione titoli), così prescrivono:

"6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli **uffici scolastici provinciali** procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

7. **L'istituzione scolastica** ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; ...".

La norma (art. 8 O.M. 60/2020) è, dunque, chiara nel precisare che in caso di difformità tra i titoli dichiarati dall'aspirante supplente e i titoli effettivamente posseduti:

- spetta unicamente agli **Uffici Scolastici Provinciali** procedere alla eventuale **rettifica del punteggio** e non già al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli (art. 8 c. 6 O.M. 60/2020);
- infatti, al dirigente scolastico dell'istituto ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro è demandato il solo compito di effettuare, all'atto della sua stipulazione, i controlli delle dichiarazioni presentate (art. 8, c. 7 O.M. 60/2020), nonché di comunicarne, in caso di esito negativo, il relativo esito all'Ufficio Scolastico Provinciale competente ai fini della rideterminazione dei punteggi (art. 8 c. 9, O.M. 60/2020);
- mentre, in caso di esito positivo, il risultato della verifica è comunicato, dal dirigente scolastico che ha effettuato detti controlli, all'Ufficio competente, il quale convalida i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato punteggi (art. 8 c. 8, O.M. 60/2020);



- in tale ultima evenienza, i **titoli si intendono definitivamente validati** ed inseriti nell'anagrafe nazionale del personale docente (di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020); così che debbono considerarsi utili anche per la presentazione di ulteriori istanze (art. 8, c.8, O.M. 60/2020).

In altri termini, ai sensi all'art. 8 commi 4 e ss., Ordinanza ministeriale 60/2020, il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati nelle domande è "proposto dal sistema informatico", mentre sono poi gli Uffici scolastici provinciali (USP) a procedere "alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" (comma 5), ma **l'IISS "P. Calleri" di Pachino NON è stata nominata scuola polo** (all. 11).

Conseguentemente, laddove venga riscontrata una divergenza tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 8, O.M. 60/2020, tuttalpiù saranno i dirigenti degli uffici scolastici provinciali a dover procedere alla relativa variazione del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (all. 12 e 13).

Sul punto, degna di nota è la recentissima TAR Lazio, Sent. 4755/2021 (all. 22), la quale nel precisare, nei termini testé esposti, a chi spetti controllo dei titoli, rettifica o conferma punteggio, ha ulteriormente chiarito che *"Per quanto non sia detto espressamente nell'Ordinanza appare logico che l'approvazione della graduatoria definitiva, attesa la natura di mera "proposta" dei punteggi da parte del sistema informatico, avvenga a seguito di siffatta valutazione da parte degli USP.*

*Solo dopo tali fasi, sulla base di quanto previsto nella richiamata Ordinanza interviene un ulteriore fase di controllo (una sorta di secondo livello), svolto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti, già inseriti in graduatoria e destinatari di una proposta contrattuale da parte di un istituto scolastico".*

Ed invero, come meglio chiarito da nella Sentenza citata, occorre tenere ben distinti due momenti assai diversi tra loro:

- da un lato, le operazioni di valutazione ed attribuzione del punteggio ai fini della collocazione degli aspiranti nelle relative graduatorie, di competenza degli USP, che *"costituiscono una fase che, anche solo logicamente, deve precedere l'immissione stessa in graduatoria e non possono ritenersi demandate ad una fase successiva"*;



- dall'altra, la successiva fase di controllo di cui all'art. 8, commi 7 e 8, O.M. 60/2020, demandata agli istituti scolastici interessati all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Ed invero i successivi commi 7, 8 e 9 del richiamato art. 8, O.M. 60/2020 così prescrivono:

*"7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; ....*

Tale ulteriore controllo [riservato al dirigente scolastico], dunque, comporta quale effetto la **validazione definitiva dei titoli** (co. 8, secondo periodo, art. 8, O.M. 60/2020) e la possibilità per i titolari di utilizzarli per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

Le graduatorie sono, difatti, poi pubblicate sul sito internet dell'Ufficio preposto (art. 9 dell'O.M. n. 60 del 2020). Esse, in base all'art. 1 dell'O.M. n. 60/2020, sono efficaci per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e ricomprendono gli aspiranti che, avendone i requisiti, hanno presentato domanda nel termine di cui all'art. 7. Può quindi ritenersi che dette graduatorie si cristallizzino (nel principio indicato dall'Adunanza plenaria) per il biennio di efficacia.

Così che, appare ancor più evidente come il controllo dei titoli e la validazione costituiscano due momenti ontologicamente e logicamente differenti e come **la revisione del punteggio non sia di competenza della scuola, bensì, ex art. 8, c. 6, O.M. 60/2020, dell'Ufficio Scolastico Provinciale.**

Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che la verifica sul possesso degli ulteriori punti e conseguentemente la revisione del punteggio del ricorrente sia avvenuta non direttamente da parte





dell'USP, in base a quanto previsto dal c.5, art. 8, O.M. 60/2020, bensì solo allorché vi ha provveduto, ex c. 7, dell'art.8, l'Istituto presso il quale il ricorrente ha prestato servizio, ossia quando ormai le graduatorie erano definitive ed erano già stati conclusi molti dei contratti di assunzione con il personale docente per l'anno scolastico in corso.

Infatti, nonostante la chiara lettera della norma, la dirigente scolastica, dott.ssa Barbara Nanè, ha dapprima seguito pedissequamente la procedura innanzi descritta e prevista per legge ex art. 8, c. 7 e 8, O.M. 60/2020, effettuando, all'atto della stipula del primo contratto di lavoro, le dovute verifiche dei titoli dichiarati dal Prof. Pillitteri, così convalidandoli e comunicando l'esito positivo dei predetti controlli, giusto decreto di convalida del 03/03/2020 prot. n. 0002638 (all. 3), per poi irragionevolmente discostarsene in un secondo momento, allorquando, in data 29 luglio 2021, ha provveduto all'emanazione di un illegittimo decreto di annullamento e rettifica del punteggio (all. 7), disposto, dalla D.S., quando il Prof. Pillitteri aveva ormai non solo prestato supplenza presso l'I.I.S "P. Calleri" di Pachino, ma altresì concluso il proprio servizio per l'intero anno scolastico 2020-2021.

In particolare, in data 29/7/2021, dopo il volgere dell'intero anno scolastico, il Prof. Pillitteri si è visto, difatti, del tutto, inaspettatamente, rettificare il proprio punteggio – invero già convalidato (*rectius* cristallizzato ex art. 8, c. 7 e 8, O.M. 60/2020) dalla medesima D.S. - da punti 64 a soli 15 punti (all. 15 e 16).

Ed è proprio tale ultima evenienza, ovvero la circostanza di una rettifica del punteggio in danno del ricorrente, quando oramai lo stesso aveva finito per l'a.s. in corso di prestare il proprio servizio a destare maggiori perplessità.

Difatti, se non sorgono particolari problemi allorquando, in ottemperanza alla legge, il Dirigente scolastico debba provvedere all'eventuale rettifica di punteggi, erroneamente attribuiti, all'atto della stipula del contratto di lavoro, maggiori difficoltà emergono quando la discordanza tra quanto attribuito in graduatoria e quanto risultante all'esito del controllo emerga, una volta che non solo sia stata pubblicata la graduatoria definitiva, ma per di più a seguito della stipulazione del contratto di lavoro stesso, magari quando il docente ha prestato servizio per diversi mesi ovvero, come nel caso *de quo*, per l'intero anno scolastico.

Se, infatti, è pur vero che la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, non implica che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e non ammettano, in base ai principi generali, l'esercizio del potere di autotutela, è altrettanto innegabile che le graduatorie per il conferimento



di supplenze acquistano il predetto carattere di definitività una volta decorso il termine per provvedere sui reclami proposti avverso le graduatorie stesse a seguito della loro pubblicazione; termini che ex art. 9, c. 2, O.M. 60/2020 sono rispettivamente fissati in "120 giorni" nel caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e "60 giorni" nel caso di ricorso giurisdizionale al competente TAR.

L'amministrazione scolastica (*rectius* l'Ufficio scolastico Provinciale) può quindi esercitare il potere di autotutela, provvedendo alla rettifica del punteggio o all'esclusione dal candidato dalla graduatoria, ma pur sempre operando nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, nel caso a mano ampiamente travalicati.

Quanto testé enunciato trova anch'esso conferma nella già citata Sentenza TAR Lazio 4755/2021, la quale ha escluso non solo che in forza del c. 5 dell'art. 8, O.M. 60/2020, l'eventuale revisione del punteggio possa esser operata da un organo diverso dall'USP (escludendo, dunque, che possa provvedervi ex art. 8, c. 7, O.M. 60/2020, il D.S. dell'istituto presso cui il supplente presta servizio), ma ha altresì chiarito che, una simile rettifica non possa più esser operata nel momento in cui le graduatorie abbiano oramai acquisito carattere di definitività e siano stati già conclusi contratti di assunzione con il personale docente per l'anno scolastico in corso.

A ciò si aggiunga che, per le ragioni che meglio si esplicheranno al successivo paragrafo, il potere esercitato da parte dell'Amministrazione scolastica come forma di autotutela può ritenersi legittimo, a parere di questa difesa, solo ove svolto alla stregua della premessa di fatto relativa ad un servizio espletato dall'interessato senza il possesso dei necessari requisiti all'uopo prescritti e non anche qualora gli stessi risultino comunque esistenti, seppur eventualmente rettificati o diminuiti. Ciò in quanto, nel caso in cui l'errore abbia avuto ad oggetto un requisito di ammissione in graduatoria l'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione deve ritenersi privo di margini di discrezionalità in considerazione dell'interesse pubblico, rappresentato dall'interesse al ripristino della legalità violata dalla illegittima presenza in graduatoria, è nella stessa natura delle cose.

Quando invece abbia avuto ad oggetto il **calcolo del punteggio in graduatoria** il potere dell'Amministrazione dovrà seguire i criteri di cui all'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, norma che stabilisce il potere dell'Amministrazione di annullare d'ufficio il proprio provvedimento illegittimo, in presenza dei seguenti requisiti:



- a) sussistendone le ragioni di interesse pubblico;
- b) entro un termine ragionevole;
- c) tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati (es: il diritto alla continuità didattica degli alunni).

In questi casi sarà, pertanto, necessaria una ponderazione dell'interesse pubblico all'annullamento del provvedimento. Tale ponderazione dovrà sì tener conto della gravità dell'errore, ma altresì del fattore tempo, ovvero del momento in cui emerge l'errore che ha determinato l'attribuzione della supplenza e del diritto all'istruzione degli studenti, ovvero del superiore interesse alla continuità didattica.

Ponderazione degli interessi in gioco che, ad ogni buon conto, non potrà comunque effettuarsi allorché i titoli dichiarati si siano ormai cristallizzati per espressa previsione normativa, ed in species ai sensi dell'art. 8, c. --, O.M. 60/2020, per effetto della convalida operata dal Dirigente Scolastico di prima assunzione dell'aspirante alla supplenza, oltre all'assunzione del carattere di definitività delle graduatorie di cui trattasi.

In ogni caso, per le ragioni già precedentemente espresse, l'illegittimità del provvedimento di annullamento e rettifica emesso dalla DS in luogo dell'Ufficio scolastico provinciale appare ancor più palese dalla stessa analisi del decreto in disamina, ove è la stessa Parte resistente a confessare la spettanza di un simile potere solo in capo all'USP affermando che " *VISTO in particolare l'art. 8 della citata O.M. 60/2020 che prevede: " In caso di difformità tra i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione della graduatoria" ...*" (all. 7).

Conseguentemente, avendo la DS già convalidato, all'esito dei controlli conclusi con esito positivo, i titoli posseduti dal Prof. Pillitteri, dandone comunicazione tanto all'USP di Siracusa, quanto al soggetto interessato (all. 3), nessun ulteriore potere permaneva in capo alla medesima che ha, ciò noncurante, proseguito nel suo maldestro agire; tanto, malgrado i tentativi operati da questa difesa (all. 9 lettera messa in mora e diffida ad adempiere) di evitare dispendiosi contenziosi, intimando alla D.S il ripristino della legalità violata.

A fortiori, giunge la recentissima nota di Parte resistente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia la quale, facendo chiarezza sulla **valutazione dei titoli afferenti all'inserimento nelle Graduatorie III fascia personale ATA, in relazione al servizio prestato presso Enti di formazione, stabilisce la non valutabilità di tale servizio solo per il personale ATA e non per quello docente, dichiarando**



**"Inoltre, a nulla vale sollevare la disparità di trattamento con il personale docente ed educativo, per il quale sia il D.M. 374/2017 che la successiva O.M. 60/2020 prevedono la valutabilità del servizio in questione; al contrario, se ne deduce che solo l'espressa previsione normativa consenta la relativa attribuzione del punteggio"** (all. 14).

#### **4. DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

In ogni caso, si contesta la legittimità della motivazione posta a sostegno della infondata rettifica del punteggio vantato e già convalidato in favore dell'odierno ricorrente.

Ed invero, non meno stridente è l'uso elusivo e distorto della motivazione dell'atto prot. n. 0008788 del 29.7.2021, provvedimento di annullamento e decurtazione punteggio emesso in danno del Prof. Pillitteri, nonché in palese violazione dell'art. 3 della l. 241/1990.

Difatti, come già noto, sulla base delle costituite graduatorie il Dirigente scolastico dell'I.I.S.S. "P. Calleri" di Pachino, effettuato il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni dei titoli dichiarati dal Prof. PILLITTERI, in data 3 marzo 2020 convalidava l'inserimento del docente nelle GPS II fascia, cl. B019 con l'attribuzione di punteggio complessivo di punti 64.

Ma, una volta concluso l'anno scolastico, il Capo d'Istituto della predetta scuola, con nota Prot. -0008788 del 29.7.2021, elaborava il "Decreto in autotutela di annullamento e conseguente rettifica punteggio del docente PILLITTERI Sergio ...", con cui procedeva in una asserita autotutela, all'annullamento del decreto di convalida prot. n. 2638/C2 del 3.3.2021 ed alla rettifica del punteggio già in precedenza assegnato al Prof. Pillitteri nella graduatoria GPS II fascia classe di concorso B019 da punti 64 a punti 15 (all. 15 e 16). Tanto senza addurre motivazione alcuna in ordine alle ragioni che hanno spinto la DS ad emanare un siffatto provvedimento; prova ne sia la circostanza che dalla semplice lettura del decreto in parola risulta, di tutta evidenza, come lo stesso sia sprovvisto di qualsivoglia motivazione.

Ebbene, come si dirà infra, una siffatta lacuna motivazionale, sicuramente non assurge a concretizzarsi quale motivazione di un atto, in quanto essa non è soltanto semplicemente striminzita, illogica, irrazionale, ingiusta, illegittima, ma è anche volta non fa trasparire nulla. Difatti, non si capisce, poiché non descritto nell'atto *de quo*, a quali requisiti si riferisca, posto che il ricorrente, già inserito in GPS dall'1/8/2020, ha sempre superato tutti i controlli prescritti dalle



normative di comparto, affinché, potesse espletare le agognate supplenze quale docente, come del resto ha fatto, al fine di sostenere e soddisfare i bisogni primari per se stesso e per la sua famiglia, visto il periodo di bassa congiuntura economica che da qualche anno attanaglia l'Italia.

Ciò nondimeno, nell'ipotesi in cui, quale *extrema ratio*, la Dirigente abbia voluto ricollegarsi ai diversi o a tutti i titoli allegati dal ricorrente, preliminarmente, occorre palesare che ha commesso un duplice errore: da un lato stiamo discutendo di titoli legittimamente perfetti ed inattaccabili in quanto provati, documentati, riconosciuti dalle autorità competenti rilasciati, previa la concretazione della prevista sostanziale attività formalmente organizzata e svolta dagli Enti regolarmente riconosciuti dagli apparati Istituzionali quali, Ministeri, Regioni, etc. e, per questo, assolutamente validi; dall'altro lato, i titoli posseduti dal ricorrente hanno superato tutte le verifiche, i controlli e le convalide prescritte.

Si tenga fermo un punto: la Legge impone, per il provvedimento di annullamento in autotutela una compiuta motivazione che consenta di comprendere quale nuovo iter logico sia stato seguito o quale nuova valutazione sia stata compiuta per giungere all'annullamento in parola.

L'annullamento d'ufficio, alterando un assetto consolidato, deve costituire l'*extrema ratio* e la sua adozione deve essere giustificata da ragioni di interesse pubblico esplicitate attraverso un corredo motivazionale completo: all'alterazione postuma della realtà giuridica ed ai possibili pregiudizi soprattutto economici che questa può arrecare ai destinatari dei provvedimenti annullati fa da contraltare il potenziamento degli strumenti di tutela, il quale avviene prioritariamente attraverso la previsione di un onere motivazionale rinforzato, tale da rendere conto non solo dell'illegittimità in sé del provvedimento, ma, soprattutto delle esigenze che ne hanno imposto la rimozione.

Né, come noto, il mero (presunto) ripristino della legalità può dirsi affatto sufficiente: per motivare l'emanazione del provvedimento in autotutela è necessario perseguire interessi ben più pregnanti della mera legalità formale dell'atto.

Nel caso odierno, non ci sono interessi talmente intensi da giustificare un siffatto provvedimento; anzi, dall'1/8/2020 – momento di presentazione della domanda di inserimento nelle GPS e della correlata accettazione da parte dello stesso Dirigente dell'IIS "P. Calleri" di Pachino, nonché della successiva convalida dei titoli (all. 3), non vengono adottati nuovi scenari probatori o motivazionali; quindi non si capisce su cosa si possa fondare



il provvedimento del 29/07/2021, mentre l'unica ipotetica ed inespressa motivazione riscontrabile è il semplice e mero ripensamento dell'amministrazione datrice di lavoro che decide di dover rettificare il proprio documento di convalida. Ovviamente questo non può considerarsi neanche lontanamente sufficiente e bastevole per poter integrare il requisito della motivazione dell'atto amministrativo, ove, tra l'altro, nulla si rileva a parte il riferimento all'illegittimo annullamento del decreto di convalida.

Nessuno dei requisiti sopra accennati ed integranti la compiuta motivazione è rinvenibile nel provvedimento oggetto qui di censura, atteso che non è dato neanche minimamente comprendere come e perché si sia giunti a tale nuova valutazione, né infine quale valutazione comparativa degli interessi e diritti coinvolti sia stata compiuta.

Ordunque, a tal punto, occorre rievocare che assolvere all'obbligo di motivazione, discendente dall'art. 3 della Legge n. 241/90 e dagli artt. 97 Cost. e 41 CEDU, significa indicare i motivi e le ragioni che hanno indotto la P.A. ad adottarla, in quanto la motivazione rappresenta il presidio essenziale del diritto di difesa; ma, nel provvedimento in parola, nulla di tutto ciò appare.

Dunque, nel caso di specie, risulta evidente che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione, sfociato nell'atto sopra descritto è illegittimo e lesivo della posizione del Prof. PILLITTERI, atteso che la Dirigente scolastica del I.I.S.S. "Paolo Calleri" di Pachino, con il provvedimento oggi impugnato, ha determinato "in autotutela" l'annullamento della già disposta connessa convalida del 3 marzo 2020 della medesima Dott.ssa Nanè, atti, quest'ultimi, antitetici a quanto sopra riportato nello stesso decreto di annullamento e rettifica punteggio.

Infatti, il provvedimento impugnato (all. 7) non motiva affatto la rettifica del punteggio, né con riferimento al servizio prestato presso istituti professionali ove il ricorrente vanta alcuni anni di servizio, né tantomeno con riferimento ai titoli aggiuntivi.

Quanto ai titoli di servizio, laddove le ragioni che hanno indotto la DS a revisionare il punteggio cristallizzato in favore del Prof. Pillitteri – seppur non espresse – volessero ricondursi alla difficoltà lamentata da taluni USP nell'accertare che gli istituti professionali di svolgimento del servizio fossero già accreditato presso la regione di volta in volta interessata al momento in cui il servizio sia stato effettivamente prestato, nel caso *de quo*, preme osservare come sia la citata stessa nota dell'Ufficio



Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio IV - Personale della scuola - Affari legali del 23/08/2021 (all. 14) che, nel diramare ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia ed ai Dirigenti Scolastici della regione Sicilia le precisazioni ai quali questi sono tenuti ad attenersi in ordine alla non valutabilità per il personale Ata del servizio prestato presso Enti di formazione professionale, per contro ammette chiaramente che per il personale docente – a differenza di quanto avviene per il personale Ata - debba valutarsi anche il servizio prestato presso Enti di formazione professionale ai fini dell'esatta determinazione del punteggio per la formazione delle graduatorie provinciali e d'istituto, seconda fascia, del personale docente.

In particolare, a pagina 1 e 2 dell'anzidetta nota si legge che *"Inoltre, a nulla vale sollevare la disparità di trattamento con il personale docente ed educativo, per il quale sia il D.M. 374/2017 che la successiva O.M. 60/2020 prevedono la valutabilità del servizio in questione; al contrario, se ne deduce che solo l'espressa previsione normativa consenta la relativa attribuzione del punteggio.*

*Nulla invece, come precedentemente indicato viene previsto per il personale ATA nel DM. 50/2021.*

*Pertanto, alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale".*

Così che, è lo stesso USR Sicilia a chiarire che per il personale docente, essendo espressamente contemplata dalla normativa vigente, in *species* dagli artt. 8, 15 ed all. A/6 O.M. 60/2020, titoli C2 lett. b (all. 5) in relazione all'articolo 1, comma 3, del d.lgs 15 aprile 2005, n. 76, la valutabilità del servizio svolto dall'aspirante supplente presso gli Enti di formazione professionale, dovrà tenersene debitamente conto in sede di attribuzione del punteggio.

Mentre, con riferimento ai titoli aggiuntivi, nel caso di specie, non ha, tuttavia, fornito spiegazione alcuna circa le motivazioni per le quali detti Enti di formazione professionale presso i quali il Ricorrente ha prestato servizio di insegnamento non potessero ritenersi accreditati dalla Regione Siciliana nel momento in cui il docente ha svolto l'attività e dunque idonei ai fini della valutazione del servizio ivi prestato.

Ed invero, dalla lettura del provvedimento impugnato, dal testo della nota USR Sicilia, non risultano chiaramente le ragioni della rettifica disposta, con la conseguenza che l'odierno Tribunale adito non potrà che





accogliere le doglianze del Ricorrente in quanto il provvedimento impugnato non è stato adeguatamente motivato.

È noto, infatti, che la motivazione è diretta a descrivere l'iter logico argomentativo seguito dall'Amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento e, nella specie, la motivazione si è rivelata inidonea a descrivere detta circostanza, nonché mancante delle ragioni di rettifica che hanno indotto l'Amministrazione ad optare per l'illegittimo mancato riconoscimento dei titoli di servizio".

Per quanto sopra descritto, si chiede al Tribunale adito, nella funzione di Giudice del lavoro, l'accoglimento integrale del ricorso, cosicché vengano garantiti i diritti dei lavoratori e del lavoro, in quanto principi fondamentali della Carta costituzionale.

**5. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.21 NONIES L. 241/90 – DISCENDENTE TUTELA DELL'AFFIDAMENTO QUALIFICATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

In ogni caso, non appare revocabile in dubbio che un legittimo affidamento è certamente maturato in capo all'odierno ricorrente, non solo posto il notevole lasso di tempo intercorso tra l'inserimento del ricorrente nella GPS di Siracusa e il decreto di annullamento "in autotutela" e di rettifica del punteggio (non a caso l'art. 8, c. 7, O.M. 60/2020 parla di controlli che devono essere effettuati "tempestivamente"), ma altresì considerato che ai sensi dell'art. 8, c.8, O.M. 60/2020, una volta comunicato da parte del Dirigente scolastico l'esito positivo dei controlli all'Ufficio Scolastico Provinciale e, dunque, così convalidati dalle singole istituzioni scolastiche, i titoli entreranno in anagrafe docente, consentendo il loro utilizzo per la successiva presentazione di istanze senza la necessità di ulteriori controlli e adempimenti da parte dei docenti e dell'amministrazione.

Circostanza, quest'ultima che, nel caso di specie, rende ancor più palese l'illegittimità del provvedimento di annullamento della D.S., dott.ssa Barbara Nanè, che nel provvedere all'arbitraria revisione di un punteggio oramai validato e cristallizzato, nonché inserito nell'anagrafe nazionale del personale docente (art. 8, c. 8, O.M. 60/2020), ha precluso una simile prerogativa al Prof. Pillitteri, atteso che quest'ultimo non solo si è visto illegittimamente decurtare il punteggio legittimamente allo stesso spettante e già convalidato in suo favore (all. 3), ma non potrà neppure utilmente usufruirne per le future domande, così imponendo



all'Amministrazione ulteriori, dispendiosi e farraginosi controlli, invero già eseguiti e positivamente validati per il Prof. Pillitteri.

Sul punto, occorre peraltro rammentare che la privatizzazione del pubblico impiego, ex D.Lgs. n.29 del 1993, ora D.Lgs. n.165 del 2001, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, ha definito nel rapporto di lavoro una parità tra le parti **che esclude ogni iniziativa unilaterale** in capo al datore di lavoro, volta appunto a modificare o revocare il contratto e i suoi effetti<sup>2</sup>. È lo stesso d.lgs. 165/2001, all'art.2 a stabilire che "i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo (...) I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2". L'art.45 poc'anzi citato allude al fatto che *"Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi"*, indicando alla P.A. un chiaro limite, ossia inibendole di far uso di poteri autoritativi, una volta scesa sul terreno negoziale, sicché per limitare gli effetti del contratto o addirittura per risolverlo la p.a. datrice di lavoro e contraente nei confronti dell'altro contraente pubblico dipendente dovrà far uso anch'essa degli strumenti previsti dal c.c..

La giurisprudenza chiarisce la pregnanza del limite sopra descritto (cfr. tra le tante Corte di Cassazione sez. civ. n. 41 del 24 febbraio 2000), ribadendo sempre che in questi casi l'amministrazione opera coi poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti (...).

<sup>2</sup> L'art.5 comma 2 del D.Lgs. 165, sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 così afferma *"le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici"*. Da quanto sopra si deduce **che il datore di lavoro scolastico non può trasferire i principi di autotutela e revoca, tipici del diritto amministrativo, nell'ambito dei contratti di lavoro, regolati invece da norme privatistiche.**



**Una volta fondato il rapporto di lavoro su base paritetica, ad esso rimane estranea ogni connotazione autoritativamente discrezionale** (Cfr. Corte Cost. 16 luglio 1987 n. 268).

Operata detta premessa ermeneutica, è alla luce del contratto di lavoro non solo ormai stipulato fra le parti, ma addirittura concluso, che deve negarsi la possibilità in capo alla P.A. di far ancora uso dei richiamati poteri autoritativi incidendo unilateralmente sulle sorti del contratto medesimo e sulle posizioni giuridiche acquisite: non v'è chi non veda come con l'abnorme uso del potere di annullamento in autotutela, espressione tipica del potere autoritativo, venga malamente ad incidere sull'efficacia del contratto perfezionato e concluso.

Nel caso del Prof. Pilliteri, questo uso maldestro del provvedimento di annullamento e rettifica del punteggio in suo favore già precedentemente convalidato, comportando una violazione degli obblighi contrattuali che l'amministrazione è tenuta a rispettare, si traduce in un molteplice danno in capo al medesimo, in quanto la decurtazione del punteggio afferente alle graduatorie di cui trattasi, privandolo della possibilità di assumere incarichi di supplenza attraverso contratti di lavoro a tempo determinato, quale fonte essenziale di sostentamento del proprio nucleo familiare, lo relega alla disoccupazione, procurandogli oltre, al danno economico, un evidente stato di frustrazione, fonte di danni di natura non patrimoniale.

All'uopo, si specifica che il potere autoritativo di una Pubblica Amministrazione si esaurisce al momento della formazione della determinazione della volontà di addivenire al contratto, ma una volta che questa fase si è conclusa, il rapporto è disciplinato dalle norme di diritto privato, sicché la P.A. contraente si trova in una condizione di assoluta parità con il dipendente e non potrà mai usare la propria natura pubblicistica per derogare alle disposizione di diritto comune unilateralmente, dovendo, come il privato, identificare negli strumenti approntati dal c.c. gli unici esperibili.

Muovendo da tale indiscutibile assunto, è l'art 21-*nonies* della legge 241/90 il quale ci fornisce un'attenta chiave di lettura, nella parte in cui prevede il termine "ragionevole" per l'amministrazione di poter agire in autotutela all'annullamento di propri atti e/o provvedimenti, esclusivamente all'interno della medesima fase temporale preparatoria e disciplinante la volontà a contrarre.

In linea con quanto spiegato a proposito dell'art. 8 dell'O.M. 60/2020, non a caso la recente sentenza TAR 4755/2021 ha così spiegato che soltanto in fase preventiva ha veste l'attività di controllo dei titoli per



soddisfare l'interesse pubblico ad evitare di identificare un contraente *sine titulo*; alla stessa maniera solo in sede di esercizio di poteri autoritativi e nel medesimo spazio temporale e provvedimentale può ancora identificarsi il termine ragionevole di cui all'art. 21-*nonies* L.241/90.

In sintesi, a chiarimento della lettura delle citate disposizioni, è **l'instaurazione del primo rapporto di lavorativo a segnare il limite di ragionevolezza di cui si discute nell'esercizio dei poteri autoritativi ancora esistenti in capo alla P.A..**

Nel caso a mano, il provvedimento di annullamento e revisione del punteggio già convalidato dalla medesima istituzione scolastica in data 3/3/2020 risulta, per le ragioni già ampiamente espresse, adottato assolutamente oltre termini ragionevoli.

A solo rileggere l'O.M. 60/2020 citata, per il quale è l'USP a procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS e alla rettifica del punteggio; mentre, è il Dirigente scolastico che effettua, per la prima volta, il nuovo rapporto di lavoro a dover effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, i quali devono essere tempestivi [e, comunque per le ragioni meglio illustrate ai precedenti paragrafi 3 e 4, antecedenti all'acquisizione del carattere di definitività delle graduatorie di cui trattasi].

Peraltro, le modifiche apportate all'art.21-*nonies* L.241/90 dall'art.6 della l. 214/2015 militano per l'attribuzione, anche in linea di principio, del significato di rigidità, che il legislatore ha voluto garantire unitamente ad una maggiore tutela all'affidamento dei destinatari di provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici.

Per completezza delle ragioni già esposte va, infine, spiegato come la giurisprudenza di merito e costituzionale si sia più volte pronunciata sull'importanza della tutela dell'affidamento qualificato che il cittadino ripone nella definitività degli effetti del provvedimento adottato nei suoi confronti.

All'uopo, occorre porre l'accento sull'abnorme utilizzo, nel caso di specie, dello strumento dell'autotutela decisoria, che appare adottata non solo in violazione dell'art. 21-*nonies* L.241/1990, ma anche in modo distorto rispetto alla sua funzione tipica, avendo tentato di qualificare quale mero errore materiale un aspetto che, invece, avrebbe un valore squisitamente valutativo-interpretativo.

In verità, come è stato più volte spiegato, l'intervento del D.S. dell'I.I.S. "P. Calleri" di Pachino non ha rispettato le formalità previste nel procedimento amministrativo nei confronti del Prof. Pillitteri, il quale, con



questa lesività, ha subito l'arresto della propria carriera lavorativa e, tra l'altro, la perdita di *chances*, perché il ricorrente rimarrà per molti anni ad attendere un qualche sblocco lavorativo nella scuola nella sua qualità di Docente].

L'affidamento del ricorrente nel provvedimento di intervenuta convalida del punteggio in favore del docente Pillitteri, oltre alla presa in servizio, è stato totale, ma è stato tradito dall'operato amministrativo descritto, a fronte del quale, invece, lo stesso era in piena ed assoluta buona fede (all. 2 e 3).

Resta del tutto oscuro quindi il fondamento, anche in stretto diritto, del provvedimento di annullamento in autotutela - rettifica del punteggio.

Per queste ragioni, partendo dallo stato di svantaggio in cui è stato pretermesso il diritto al lavoro e i connessi diritti dei lavoratori, in palese violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Cost. i quali si basano sul divieto di non discriminazione, sul buon andamento dell'Amministrazione Pubblica e sul medesimo diritto del lavoro, considerato più specificamente nella sua funzione economica e sociale come destinatario di una peculiare tutela, proprio in ragione del ruolo centrale che gli è riconosciuto nella vita associata e, di conseguenza, nel quadro istituzionale, "quale forza propulsiva e dirigente in una società che tende ad essere di liberi e di eguali", si chiede all'On.le Giudice del lavoro adito di accogliere *in toto* il presente ricorso, anche finalizzato all'autodeterminazione e alla realizzazione della personalità del lavoratore, rispettoso delle regole istituzionali e del lavoro.

## **6. LEGITTIMITÀ DEI TITOLI POSSEDUTI DAL RICORRENTE – ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO AFFERENTE ALLA GRADUATORIA PROVINCIALE E DI ISTITUTO DI SECONDA FASCIA PER IL PERSONALE DOCENTE.**

In ogni caso, per mero tuziorismo difensivo, anticipando ogni prevedibile avversa contestazione, si precisa che i titoli di studio, in corredo a quello scolastico, ed i titoli di servizio sono perfettamente validi.

Inoltre, come già chiarito nell'analisi che precede, i titoli posseduti dal ricorrente al fine dell'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado, classe conc. B019 di II fascia per il personale docente hanno superato tutte le verifiche, i



controlli e le convalide prescritte, già nelle date dell'1/8/2020 e del 3/3/2021 (all. 1 e 3).

Ed ancora, come già chiarito al precedente paragrafo 5, il Dirigente scolastico non può unilateralmente modificare o revocare il contratto di lavoro ed i suoi effetti.

Sulla scorta di tali premesse, occorre sottolineare che l'attuale ricorrente è in possesso di una vasta gamma di titoli che, sia in chiave giuridica che in quella fattuale, lo rendono idoneo a svolgere l'attività di docente.

Difatti, il Prof. Pillitteri, durante il corso della sua vita è riuscito ad ottenere, tra l'altro, i sottostanti titoli:

- 1) diploma di operatore turistico (all. A);
- 2) Laurea specialistica scienze economico aziendali Università Palermo-Parigi (all. B);
- 3) attestato di ricerca scientifica "La formazione della coscienza internazionale XXVIII ciclo" Ist. L. Sturzo di Caltagirone (all. B1);
- 4) projet management (all. B2);
- 5) conversazione ascolto multimediale in lingua inglese (all. B3);
- 6) contratto di lavoro CIRS MESSINA\_ SIRACUSA\_2018 (all. B4);
- 7) contratto di lavoro Euro Palermo\_Siracusa (all. B5);
- 8) comunicazione obbligatoria unificato unilav arte e mestieri 2015\_16 (all.B6);
- 9) comunicazione obbligatoria unificato unilav arte e mestieri 2016\_17 2016\_17 (all.B6);
- 10) contratto lavoro Euro\_ Palermo\_ Augusta (SR)\_2018 (all. B7);
- 11) contratto lavoro Euro Palermo\_Siracusa 2012 (all. B8).

Dall'esame del decreto impugnato si desume, in via presuntiva, che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nella domanda presentata dal Prof. Pillitteri possa essere ricondotta al mancato riconoscimento del dell'attività di servizio prestato dall'esponente in qualità di docente nei periodi indicati in domanda presso i seguenti Istituti di formazione professionale:

- Istituto di sociologia "Luigi Sturzo", con sede a Caltagirone (CT), via degli Studi n. 2. L'Istituto è accreditato dalla Regione Siciliana (DA 1037 del 13 aprile 2006) fra gli enti di formazione regionale ed è ente gestore della Scuola di Servizio sociale, sede convenzionata con l'Università di Catania-Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (all. 27).
- "EURO", Ente dotato di personalità giuridica, con sede a Palermo, viale Dell'Olimpo n. 30/A con varie sedi in Sicilia, Agenzia per il Lavoro accreditata presso la Regione Siciliana per i Servizi Generali Obbligatori



(SGO) e per i Servizi Specialistici Facoltativi (SSF) giusto D.D.G. n. 1719 del 21/05/2015, accreditato standard le per attività finanziate, Decr. 7860 del 23/12/2016 (all. 23 e 24);

- "C.I.R.S.", con sede a Messina, via Cosenza snc Sant'Agata di Militello (ME), già in via Mons Francesco Bruno n. 22, accreditato standard le per attività finanziate, Decr. 757 del 28/07/2021 (all. 23 e 24);

- "Arti & Mestieri", con sede a Nicosia (EN), c.da Torretta snc, accreditato standard le per attività finanziate, Decr 1154 del 23/07/2017 (all. 23 e 26).

Il Prof. Pillitteri, infatti, nel periodo indicato in domanda, ed in altri documenti, ha prestato regolare servizio in qualità di docente presso gli anzidetti Istituti professionali, come si evince dagli allegati da B1 a B8 e da 17 a 20 e da 23 a 27.

L'O.M. 60/2020, relativa alla disciplina delle GPS per il personale docente, nella tabella A6 di valutazione dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente scuola secondaria di II grado, classe conc. B019 di II fascia, prevede una disposizione normativa dedicata espressamente al servizio svolto che così recita:

### **Articolo 15**

*(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio)*

**1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1.**

*2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.*

*3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.*

*4. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle*





*scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.*

*5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.*

*6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.”.*

A ciò si aggiunga che la Tabella A/6 dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegata all'OM 60/2020, la stessa al punto C2 l. b) così recita:

*C2 Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro grado*

*b) nell'ambito dei percorsi in diritto/dovere all'istruzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto su altra tipologia di posto o insegnamenti riconducibili ad altra classe di concorso.”.*

Nel caso *de quo*, il Prof. Pillitteri, nella sua qualità di docente e nel periodo indicato in domanda ed in altri correlati documenti, ha prestato regolare servizio retribuito presso gli Istituti tecnici professionali legalmente riconosciuti, così come confermato dai certificati di servizio, lettere di assunzione, come si evince dagli allegati da B1 a B8, da 17 a 20 e da 23 a 27.

Dunque, nel caso che ci occupa, come si rileva dalla documentazione versata in atti, **il Prof Pillitteri è in possesso di certificazioni di servizio, contratti di lavoro, attestati, altri titoli**, mediante la quale si attesta che egli ha prestato servizio, in qualità di docente, presso detti istituti negli anni scolastici indicati in istanza.

Per le ragioni sopra espresse, il Prof. Pillitteri chiede, previa disapplicazione del decreto di rettifica punteggio definitivo, la convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente scuola secondaria di II grado, classe conc. B019 di II fascia, per la provincia di Siracusa per il biennio 2020-21 e 2021-22, trattandosi di titoli pienamente validi, legittimi ed autentici.



Pertanto, considerato che il Prof. Pillitteri ha superato già nelle date dell'1.8.2021 e del 3.3.2021 i controlli rimessi ex art. 8, c. 7, O.M. 60/2020, giusta decreto di convalida Prot. 0002638 del 03/03/2021 e atteso, inoltre, che lo stesso ha svolto servizio, peraltro, senza che la D.S. avesse prima d'ora mai eccepito alcunché, sino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021 e, dunque, per un lungo periodo presso l'I.I.S., "P. Calleri" di Pachino (all. 3), sussiste il **diritto del ricorrente alla permanenza nella prefata graduatoria con il già convalidato punteggio di 64, ricorrendone tutti i requisiti di legge.**

Alla luce di quanto prima spiegato, a modesto avviso di questa difesa, la rettifica (*rectius* decurtazione) del punteggio legittimamente spettante e già acquisito per il Prof. Pillitteri, ai fini della corretta posizione in graduatoria provinciale e di istituto, II fascia, valide per il biennio 2020-2022, è ingiusta, irrazionale, illegittima e, quindi, il siffatto provvedimento deve essere annullato, revocato, reso inefficace o disapplicato da Codesto Ill.mo Giudice, ristabilendo la situazione lavorativa *quo ante* del Prof. Pillitteri.

**Tale potere del Giudice di disapplicare un atto amministrativo o una norma secondaria (regolamentare o pattizia) illegittimi, in contrasto con le norme primarie o costituzionali, è statuito ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del d.lgs. 165/2001. Inoltre, l'art. 1418 C.C. sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale anche in materia di pubblico impiego e lavoro in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo.**

Ma, ad onor del vero, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla congruità dei titoli dichiarati dall'istante era già stato eseguito al momento della presentazione della domanda del 01/08/2020 e, per questo, con la prima formale convalida effettuata in quello spazio-temporale.

La verifica è stata frutto di un procedimento elaborato di controllo, sicché, viene del tutto meno l'elemento, invero indefettibile, di sopravvenienza di fatti nuovi nella rilettura del procedimento che condusse alla convalida.

Già l'accettazione della domanda, il relativo riconoscimento del punteggio, nonché le successive verifiche della convalida postuma del 03.03.2021 formulata dal Dirigente scolastico dell'I.I.S.S. "P. Calleri" di Pachino, non servono solo a garantire la veridicità delle dichiarazioni, ma soprattutto segnano la conclusione del procedimento amministrativo di



accertamento delle dichiarazioni e del punteggio: i poteri connessi al controllo che compete al primo Dirigente scolastico che ha da reclutare l'aspirante sono stati esercitati, sicché l'interesse pubblico finalizzato – lo si ripete – al controllo preventivo dei titoli ex articolo 8 OM 60/2020 è stato ampiamente soddisfatto, non residuando margini di ripensamento.

Senza dover evidenziare come il fascicolo del ricorrente fosse stato sottoposto a esami e controesami, soggiacendo a ripetute analisi, sì da non comprendersi il riutilizzo dopo un anno dall'inserimento della domanda dal controllo preventivo fissato dall'art. 8 citato.

Tanto che è la stessa Dirigente scolastica dell'I.I.S.S. "Calleri" di Pachino a convalidare al Prof. Pillitteri il punteggio di 64 (all. 3), così come anche riportato nell'allegato all'atto di annullamento e rettifica (all. 7).

A causa della revisione dal prefato punteggio, il candidato, con una famiglia da sostenere, non può più aspirare all'accesso ai ruoli del personale docente, né ad eventuali incarichi di supplenza annuale, venendo condannato, di fatto, alla disoccupazione, ancora più accentuata in questo sud Italia, e all'emarginazione sociale.

Inoltre, il maldestro agire dell'Amministrazione scolastica si pone, altresì, in contrasto con il diritto al lavoro costituzionalmente garantito, rispetto al quale la Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Essendo, infatti, il ricorrente già inserito nelle graduatorie dall'a.s. 2020/2021) lo stesso aveva acquisito un diritto perfetto ad essere assunto in base all'ordine di detta graduatoria ed a cagione del punteggio pari a 64 punti, non solo attribuitogli, ma anche convalidati dalla medesima DS che oggi ne ha disposto la rettifica in suo danno.

Tutto ciò a svantaggio del diritto al lavoro e delle capacità individuali del lavoratore che, in tal guisa, vengono compressi in violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Cost. i quali si riferiscono al divieto di non discriminazione, al diritto del lavoro e al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Dunque, considerata l'illegittimità del decreto di annullamento e rettifica del punteggio predisposto dalla Dirigente dell'I.I.S.S. "P. Calleri" di Pachino, per i motivi sopra esposti, se ne chiede all'Ecc.mo Giudice Adito l'annullamento/disapplicazione dello stesso e/o degli atti ad esso connessi o presupposti ed il riconoscimento del diritto del ricorrente all'esatta attribuzione del punteggio ad esso spettante, con il ripristino degli effetti della situazione *quo ante*, fra i quali il punteggio definitivamente valutato nei suoi confronti (all. 3).



Dall'illegittimità, ampiamente chiarita, del provvedimento di annullamento e rettifica *de quo*, laddove venisse invece inaspettatamente confermato, potrebbe peraltro discendere, anzi discenderà, l'ulteriore danno della mancata possibilità di concludere, per il prossimo anno scolastico, nuovi contratti individuali di lavoro a tempo determinato o indeterminato con le altre scuole presenti nella provincia prescelta dal ricorrente di Siracusa, in ragione della significativa decurtazione del punteggio operata in suo danno che, per effetto dell'attribuzione di soli 15 punti in graduatoria, finirebbe di fatto per precludere qualsivoglia ulteriore chiamata da parte di altri Istituti scolastici che volessero eventualmente convocarlo per nuove supplenze quale Docente.

\* \* \*

**7. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 8 L. 241/90 – MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – INIBITA PARTECIPAZIONE DELL'INTERESSATO AL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

Già dall'esposizione dei fatti, risulta di palmare evidenza la radicale violazione della legge 241/1990 compiuta dall'Amministrazione scolastica con il decreto Prot. 0008788 del 29/07/2021 (all. 7), determinando "in autotutela" l'annullamento del decreto di convalida Prot. 0002638 del 03/03/2021 e "rettificando" il punteggio di 64 assegnato al docente PILLITTERI Sergio nella graduatoria GPS II fascia, cl di concorso B019, in punti 15 (all. 15 e 16).

La legge 241/90 e s.m.i. rappresenta una fondamentale conquista dell'attuale sistema di diritto per la tutela del cittadino, imponendo alla Pubblica Amministrazione non già l'obbligo [già esistente] di portare a compimento atti eventualmente dovuti, ma il doveroso rispetto di determinate modalità nell'adempimento del procedimento amministrativo tipizzato.

Modalità che traducono esigenze ineludibili di giustizia ed uguaglianza dei cittadini nei confronti della discrezionalità amministrativa.



Tra queste occorre qui ricordare il principio di partecipazione procedimentale contenuto nel Capo III della 241 (artt. 7-13).

La finalità perseguita dalla Legge **impone** il rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 8 e 9 in base al quale il servizio di informazioni rese in maniera dettagliata, chiara e diretta al soggetto interessato (in merito all'amministrazione procedente, all'oggetto del procedimento, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, alla data entro la quale la PA dovrà provvedere, nonché agli eventuali rimedi in caso di inerzia della PA, e infine in merito all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e la conseguente possibilità di partecipare in modo attivo e difensivo dell'amministrato appaiono elementi imprescindibili nel rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie, il Decreto del 29 luglio u.s., con cui il Dirigente Scolastico dell'I.C. "P. Calleri" di Pachino ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi attribuiti nelle graduatorie del biennio 2020-2022, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie del personale scolastico che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Né, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21-octies, della legge 241/1990, "posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto" (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28.10.2011, n. 334).

Orbene, nel caso di specie il Decreto in parola del 29/7/2021, con cui il Dirigente Sc. ha provveduto, nei confronti del Prof. Sergio PILLITTERI, a rettificare i punteggi attribuiti nelle graduatorie del biennio 2020-2022 a tutt'oggi in essere - non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto del Docente ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle GPS della provincia di Siracusa di II fascia 2020/2021 – 2021/2022, cl. conc. B019, nel profilo personale



docente, il legittimo punteggio di 64, ingiustamente, irrazionalmente ed illegittimamente decurtato in uno alla posizione in graduatoria.

Nel caso di specie ed in relazione al provvedimento, in asserita autotutela, **Prot. 0008788 del 29/07/2021** (all. 7) del Capo d'Istituto **dell'annullamento del decreto di convalida Prot. 0002638 del 03/03/2021 e "rettifica" del punteggio di 64 assegnato al docente PILLITTERI Sergio nella graduatoria GPS della provincia di Siracusa, II fascia cl di concorso B019 in punti 15** (all. 15 e 16) **per il biennio 2020-2022**, adottato dopo diverso tempo (*rectius* un intero anno scolastico) dall'assunzione in servizio del ricorrente. Orbene, tutte queste garanzie sono state miseramente eluse in maniera vistosa e con conseguenze pregiudizievoli per gli interessi del privato.

Tutto ciò è chiaramente testimoniato dal *modus operandi* seguito dell'Amministrazione scolastica che rettificando il punteggio, ha travolto la condizione giuridica del Prof. PILLITTERI, ossia, peggiorando la sua posizione in graduatoria con l'illegittima decurtazione dell'afferente punteggio nelle graduatorie per supplenze provinciali per il personale docente scuola nel profilo previsto per la sua classe di concorso - 0B19-. Rettifica effettuata senza comunicare, come prescrive la Legge 241/90, l'avvio del procedimento al ricorrente e violando, così, il suo diritto alla partecipazione.

La violazione è tanto più grave quanto più si consideri, a procedimento ormai negligenemente condotto e concluso, sia la corrispondente ed omessa facoltà del ricorrente di partecipare in contraddittorio alla formazione dell'atto, sia la probabilità di evitarne addirittura l'elaborazione.

La violazione palese e multiforme della disciplina cardine in punto di giusto procedimento amministrativo si riverbera, come costantemente asseverato in giurisprudenza, in punto di chiarissima violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione di matrice contrattuale, che legittima e giustifica l'intervento giudiziale sullo stesso. Ciò impone di ritenere che il provvedimento non era affatto vincolato, possedeva i caratteri tipici del provvedimento amministrativo discrezionale, soggiacendo in pieno al dovere di partecipazione dell'interessato.

A tal proposito occorre notare come i provvedimenti amministrativi adottati dal datore di lavoro, prodromici all'emanazione del procedimento di annullamento in autotutela, abbiano inciso sul bene della vita del ricorrente ad avere una giusta ponderazione dei propri interessi e dei



propri diritti senza che questi potessero essere lesi da erronee applicazioni della Legge.

Dunque, se solo l'Amministrazione avesse diligentemente operato nel solco del corretto procedimento amministrativo, il ricorrente avrebbe potuto evidenziare la propria esatta condizione lavorativa vantata nella predetta graduatoria, ottenuta previo riconoscimento dei titoli posseduti, ben potendo evidenziare (come *infra* si dirà e si è detto) la validità degli stessi, in modo da evitare l'esito assurdo e nocivo depauperamento della propria posizione in graduatoria (e quindi per lo stesso diritto al lavoro ed alla stabilità economica).

La violazione procedimentale relativa alla L.241/90 di cui si è detto, conduce, quindi, ad una violazione **sostanziale** delle prerogative del ricorrente che, se solo interpellato, avrebbe potuto evitare la stessa (irrazionale) adozione del provvedimento finale in ragione della sua totale inconsistenza.

Valga il vero: l'adozione del provvedimento lesivo n. 0002101 del 4/3/2020, con cui *ex abrupto* viene rivista **dopo circa un anno scolastico** dalla presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze, e dopo tanti anni di precariato, **rileva in questa sede sia come vizio proprio del procedimento amministrativo, sia come palese violazione del dovere di buona e fede e correttezza nell'esecuzione del contratto**, parametro sicuramente violato nel caso a mano in palese pregiudizio della situazione lavorativa, della carriera del ricorrente e della sua situazione economico-sociale.

E non meno contrastante è l'uso sfuggente e distorto della motivazione dell'atto di rettifica del punteggio in GPS del 29/07/2021 e, quindi, la violazione dell'art. 3 della citata normativa, di cui a breve si parlerà.

Quindi, sotto tali profili, alquanto rilevante è il maldestro agire dell'Amministrazione scolastica. Infatti, in tale solco si inseriscono i principi generali di economicità, trasparenza, imparzialità ed efficacia (codificati ex art. 1 della Legge sul procedimento amministrativo) che reggono e ispirano l'attività amministrativa e che non sono altro che il precipitato – a livello ordinario – dei principi ex art. 97 Cost..

Non vi è dubbio che l'imparzialità sia il valore fondante della pubblica amministrazione. Lo stabilisce esplicitamente il primo comma dell'art. 97 della Costituzione, è ribadito dal primo comma lettera d) dell'art. 2 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m. ed è, infine, presupposto da tutta la legislazione in materia di pubblica amministrazione. L'articolo venne





introdotto per avere "un'amministrazione obiettiva della cosa pubblica e non un'amministrazione dei partiti."

Del resto il divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 Cost.) presuppone necessariamente l'imparzialità dell'attività amministrativa. In particolare, il secondo comma del medesimo articolo introduce un vero e proprio obbligo dello Stato, secondo cui si devono realizzare politiche tese a rimuovere ogni situazione che possa essere fonte di discriminazioni. Per quanto concerne la pubblica amministrazione, l'obbligo di non discriminazione implica l'imparzialità dell'azione pubblica. Non solo ma, dato che alla pubblica amministrazione è affidata una buona parte della realizzazione dei diritti individuali (diritto all'istruzione, etc.), imparzialità significa tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

Ciò è tanto più vero in seguito alla sentenza Cassazione S.U. 500\99, che ha ammesso la risarcibilità del danno in relazione a violazioni di interessi legittimi. Di fatto questa storica pronuncia ha equiparato diritti soggettivi e interessi legittimi. Tenendo conto di questi sviluppi giurisprudenziali, occorre agganciare l'imparzialità al principio di non discriminazione, piuttosto che a una concezione di weberiana memoria, secondo cui imparzialità significava soprattutto terzialità.

In questo modo, l'attività amministrativa si avvicina sempre di più ai diritti e alle libertà costituzionali, mentre, si allontana dai formalismi a tutela di posizioni giuridiche non sempre concettualmente chiare e distinte. Per queste ragioni, un ruolo di tanto rilievo costituzionale, quale è la tutela dei diritti e delle libertà, presuppone un assetto dei poteri amministrativi fondati su imparzialità, legalità e buon andamento, inteso, come subito si vedrà, come efficienza ed efficacia giuridica e non meramente quantitativo-economica.

Non sempre, purtroppo, la dottrina giuridica ha sottolineato l'importanza di avere una pubblica amministrazione rigorosamente imparziale, affinché i diritti fondamentali di tutti i cittadini siano garantiti.

Una ulteriore precisazione richiede anche il principio del buon andamento, previsto anch'esso dall'art. 97 primo comma Cost.. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, buon andamento significa efficienza ed efficacia, ora previsti dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Infatti, la Carta costituzionale stabilisce come deve organizzarsi e comportarsi il nostro Paese e, tra l'altro, all'art. 97, richiama il principio del "*buon andamento della pubblica amministrazione*"; principio inteso come la risultante tra una base, costituita dai principi fondamentali di



democrazia e giustizia, ed un insieme di altri valori fondamentali, tra cui i principi derivati di leale cooperazione, imparzialità, ed efficienza e efficacia operativa della pubblica amministrazione, in peculiare guisa nei rapporti tra P.A. e cittadino, anche proprio dipendente. Ma, l'art. 97 è finito con lo scivolare lentamente in un profondo crepaccio giuridico, e si è surgelato sotto il crescente peso di anni di gelido disinteresse. Di conseguenza si stanno sgretolando i principi base di democrazia e di giustizia, mettendo di conseguenza in crisi crescente tutti gli altri valori costituzionali costruiti su di essi. Tuttavia, sarebbe opportuno non discendere fino a tanto e rinnovare i valori portanti della comunità e dei consociati.

Per tali ragioni, è importante rispettare il diritto al lavoro e delle capacità individuali del lavoratore che, in tal guisa, vengono compressi in violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Cost. i quali si riferiscono al divieto di non discriminazione, al diritto del lavoro e al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Alla luce di quanto prima narrato, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice del lavoro l'accoglimento totale del ricorso, al fine di tutelare il diritto del lavoro e dei lavoratori.

## **8. SUL DANNO SUBITO DA PARTE DEL PROF. PILLITTERI A SEGUITO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**

Dall'illegittimità, ampiamente chiarita, del provvedimento di annullamento del decreto di convalida punti in GPS discende l'ulteriore danno [patrimoniale] della mancata possibilità di concludere contratti individuali di lavoro a tempo determinato tra il ricorrente e le altre istituzioni scolastiche provinciali le quali, come avverrà a breve, lo convocheranno per le supplenze per il suo profilo di Docente, ma, appena interfacciatesi con la posizione in graduatoria del Prof. PILLITTERI e la sua correlata decurtazione del punteggio, saranno costrette a risolvere il contratto con il medesimo.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del Docente un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto quello patrimoniale.

Infatti, l'I.C. "P. Calleri" con decreto dirigenziale del 29/07/2021 provvedeva alla rettifica del punteggio, e alla conseguenziale modifica della situazione in graduatoria provinciale per le supplenze del Prof.



PILLITTERI. Successivamente alla rettifica del punteggio, il ricorrente ha visto svanire le possibilità di stipulare ulteriori contratti quale Docente, cl. conc B019. Da quanto sopra, si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento delle supplenze) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nelle prossime graduatorie, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Se l'amministrazione sbaglia nel disporre le assunzioni, i concorrenti che rimangono ingiustamente esclusi hanno diritto al risarcimento dei danni, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, S.U., sent. n. 7842/1994, la responsabilità precontrattuale della P.A." è configurabile in tutti i casi in cui l'ente pubblico nelle trattative e nelle relazioni con i terzi abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la P.A." Posto che il ricorrente avrebbe conservato il diritto a conseguire la supplenza se l'Istituto scolastico non gli avesse rettificato il punteggio, lo stesso ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici derivanti dalla giusta pozione in graduatoria e, quindi, dal punteggio giustamente acquisito fino al momento in cui ha avuto luogo l'illegittima modifica peggiorativa. Il Consiglio di Stato, sez. VI, sentt. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non sia tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso *in re ipsa*, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

A tal fine, assume importanza il riconoscimento del punteggio giuridico.



Perdunque, sulle basi delle pregresse considerazione, si chiede il risarcimento del danno per equivalente, in misura del mancato guadagno dei contratti lavorativi che già da questa fase spazio-temporale il ricorrente non concluderà con l'Amministrazione scolastica.

-----

In conclusione, per le ragioni espresse, basate sul fondamento dei referenti normativi e dei principi di diritto enunciati supra, il Prof. Sergio PILLITTERI, vanta un indiscutibile e pieno diritto soggettivo al ripristino della posizione e del punteggio in GPS in II fascia della scuola secondaria di II grado, classe conc. B019.

-----

Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo sottoscritto procuratore e difensore, formula le seguenti

### CONCLUSIONI

Piaccia a codesto ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, OVVERO PREVIA ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE del "Decreto in autotutela di annullamento e conseguente rettifica punteggio docente PILLITTERI Sergio C.F. PLLSRG77S23G273Q O.M. n. 60 del 10/07/2020 – biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, classe con B019, II fascia, scuola secondaria di II grado", Prot. 0008788 del 29/07/2021, con il quale il Dirigente Scolastico determinava "in autotutela" l'annullamento del decreto di convalida Prot. 0002638 del 03/03/2021, "rettificando" il punteggio di 64 assegnato al docente PILLITTERI Sergio nella graduatoria GPS II fascia cl di concorso B019 in punti 15, in quanto illegittimo per i motivi spiegati in ricorso;  
e/o PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, OVVERO PREVIA ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA degli atti ad esso presupposti, consequenziali e connessi, pregiudizievoli nei confronti del ricorrente,

### ACCOGLIERE

in ogni sua parte il presente ricorso  
e, per l'effetto:



I. in via principale:

1. ACCERTARE E DICHIARARE, in ossequio ai motivi di ricorso, l'illegittimità ed indi disporre il conseguente annullamento e/o disapplicazione del *“Decreto in autotutela di annullamento e conseguente rettifica punteggio docente PILLITTERI Sergio C.F. PLLSRG77S23G273Q O.M. n. 60 del 10/07/2020 – biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, classe con B019, II fascia, scuola secondaria di II grado”*, Prot. 0008788 del 29/07/2021;
2. RIPRISTINARE AD INTEGRUM il correlato punteggio legittimamente spettante al ricorrente, al docente PILLITTERI Sergio nella graduatoria GPS II fascia cl di concorso B019 già acquisito, il quale lo necessita per poter continuare la propria carriera lavorativa; nonché, ripristinare *ad integrum* l'afferente posizione in graduatoria con decorrenza giuridica dall'a.s. 2020/2021 ed effetti connessi;

II. in via subordinata:

3. nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero essere ritenute non accoglibili, disporre ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;

III. in ogni caso

4. CONDANNARE le Amministrazioni resistenti ad adottare gli opportuni provvedimenti correttivi e consequenziali discendenti dalla statuizione giudiziale;
5. CONDANNARE le Amministrazioni resistenti al pagamento risarcitorio per equivalente, in misura del mancato guadagno dei contratti lavorativi non conclusi discendenti dall'illegittimo decreto di annullamento di convalida punti dell'IISS Paolo Calleri di Pachino;
6. Condannare, infine, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, in ossequio ai motivi di ricorso.

Con ogni consequenziale statuizione per spese, competenze diritti ed onorari.

\* \* \*



Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile ed il contributo unificato è versato in misura di Legge.

-----

### ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

Nella consapevolezza che nell'attesa dei tempi di giudizio non si produrranno eventi modificativi di rilievo vantaggiosi per il ricorrente, impone la presentazione della seguente domanda cautelare, per le ragioni d'urgenza che qui di seguito si rappresentano.

Se, come noto, ai fini della proponibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., occorre che il Giudice accerti la sussistenza di due requisiti fondamentali, il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*, nel caso di specie entrambi i due elementi sussistono in modo inequivoco.

Quanto alle argomentazioni di diritto, si ribadisce che il ricorrente ha lamentato e censurato l'operato e gli atti formulati dal Capo d'Istituto dell'I.I.S.S. "P. Calleri" di Pachino, afferenti all'illegittimo decreto "in autotutela" di annullamento del decreto di convalida, con il quale rettificava il punteggio di 64 nella graduatoria GPS II fascia cl di concorso B019 in punti 15 (all. 15 e 16), modificando la connessa posizione in graduatoria.

Tale maldestro agire dell'Amministrazione scolastica pubblica, pertanto, risulta in netto contrasto sia con le regole contrattuali e regolamentari della scuola, sia con le norme primarie dell'ordinamento giuridico italiano - in riferimento da una parte alla normativa scolastica e dall'altra a quella riguardante al principio del diritto quesito, al divieto di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, alla mancata partecipazione del lavoratore al procedimento *de quo* e al difetto di motivazione -, sia con i principi costituzionali ed in particolare con il divieto di non discriminazione, il diritto del lavoro e il buon andamento della Pubblica Amministrazione; valga, quindi, in questa sede la mera esposizione delle ragioni cautelari che corroborano l'odierna istanza.

### PERICULUM IN MORA

Nelle more dell'attesa dell'udienza di discussione, il ricorrente va incontro ad ulteriori detrimenti.

Il contenzioso che ci occupa, fisiologicamente connaturato con la necessità di essere definito quanto prima possibile rende, all'inverso, impossibile attendere uno spazio temporale di lungo periodo, poiché, non



è plausibile prevedere i danni che il precario ricorrente rischia giorno dopo giorno di patire.

Ciò nondimeno, il Docente non potrà, dunque, più ottenere contratti di lavoro per il suo insegnamento scolastico, anzi, il posto di lavoro da assegnare al Prof. PILLITTERI andrà a beneficio di un altro suo collega meno meritevole di lui, in quanto precluso dal decreto di annullamento "in autotutela" del decreto di convalida, mediante il quale la Dott.ssa Nanè D.S. dell'Istituto Superiore Calleri di Pachino, alterava la posizione in G.P.S. II fascia cl di concorso B019, decurtando il punteggio di 64 in punti 15 (all. 15 e 16).

Inoltre, va considerato che il ricorrente è peculiarmente provato dalla siffatta *deminutio* nelle prefate graduatorie la quale gli provoca, ulteriormente, giorno dopo giorno un ragguardevole stato di stress, di agitazione e di frustrazione, essendo lo stesso formalmente e sostanzialmente impedito ad ottenere alcun contratto di lavoro a tempo determinato presso gli istituti scolastici della provincia di Siracusa nell'afferente istanza, rimanendo di fatto senza alcuna attività lavorativa e di conseguenza senza retribuzione, ma supportando il carico familiare, anche in considerazione del periodo di bassa congiuntura economia che da qualche anno attanaglia il nostro Paese, tutto ciò basato sull'ingiusta ed infondata, in fatto ed in diritto, decurtazione dei punti e della posizione nelle graduatorie in parola.

Infatti, a causa della cancellazione dalla graduatoria *de qua*, il candidato non può più aspirare né all'accesso ai ruoli del proprio profilo docente, né ad eventuali incarichi di supplenza annuale e neanche a supplenze brevi, venendo condannato, di fatto, alla disoccupazione, ancora più accentuata nel nostro Sud Italia, e all'emarginazione sociale.

Invero, la siffatta spinosa situazione di emarginazione lavorativa, in cui si è venuto a trovare il Prof. Sergio Pillitteri, oltre ad avergli causato un irreparabile e grave pregiudizio economico, gli ha creato un vero e proprio ostacolo di ordine sociale, con le gravissime conseguenze da essa derivanti che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dell'aspirante escluso, ne impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione economica e sociale del Paese. *Ad abundantiam*, bisogna sottolineare come il ricorrente, originario della Conca d'Oro (all. 29), necessita di recarsi frequentemente in Palermo al fine di andare a trovare i suoi parenti, molti dei quali anziani e bisognosi di cure ed affetti, essendo uno dei pochi discendenti giovani della famiglia; ma, una crisi economica non gli permetterebbe di affrontare i costosi viaggi (oltre il danno, la beffa!).





All'uopo, è interesse dell'odierno ricorrente, il quale desidera soltanto poter svolgere la propria professione lavorativa, ottenere in tempi celeri un provvedimento di annullamento dell'impugnato Decreto in autotutela di annullamento, conseguente rettifica punteggio e decremento della posizione in GPS, con il ripristino dello *status quo*: con la giusta attribuzione del punteggio spettantegli, sia in relazione al già avviato a.s. 2021/2022, sia a tutela della sua integrità psicofisica e del suo generale stato di salute, che di giorno in giorno va regredendo e sia a tutela del diritto al lavoro e dei lavoratori, costituzionalmente garantito.

Ebbene, l'eventuale prolungarsi di un giudizio di merito vanificherebbe del tutto le finalità dei principi costituzionali, i quali tendono ad agevolare il lavoro, i lavoratori, la famiglia, la dignità della persona umana e i soggetti bisognevoli di sostegno economico in un periodo importante della loro vita.

Tutto ciò, paventa un'imminente necessità, per lo stato di disagio psicofisico ed economico del ricorrente e dei suoi familiari, venutisi a trovare in preda ad una ragguardevole crisi economica, incidente sulla già bassa congiuntura.

Dunque, il docente Sergio PILLITTERI è stato pretermesso in una condizione di "parcheggio a lunga sosta", non accettato dallo stesso, poiché, si proclama propugnatore della massima di Seneca "*Docendo discitur*"<sup>3</sup>.

Ebbene, il Professore vuole insegnare, la docenza è il suo mondo ed il mondo non si può e non si deve fermare.

La durata media di un giudizio di merito, infatti, rende assai "altamente probabile" che lo stesso si protragga per mesi, o meglio anni, derivandone da ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c..

Nessuna altra considerazione, avuto riguardo, a quanto già narrato, pare dover esser aggiunta, affinché codesto Ecc.mo Tribunale possa concedere il richiesto provvedimento cautelare.

Nel caso in esame vengono in rilievo – come è evidente – necessità di immediata tutela di natura cautelare, per la lesione, anche, di diritti insuscettibili di riparazione per equivalente.

Da quanto esposto in ordine al fatto ed al diritto, relativamente alla chiara posizione esposta dal ricorrente, emergono altresì ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza

---

<sup>3</sup> Insegnando si impara.



cautelare, essendo evidente che i tempi del Giudizio ordinario sono incompatibili con un'utile pronuncia che consenta al ricorrente di ottenere efficace tutela.

Ed infatti, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare: nel caso in esame sussistono sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 del Codice di Procedura Civile.

Non pare superfluo ricordare che il menzionato art. 700 c.p.c. prevede che *"...chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"*.

Sicché, è doveroso evidenziare che l'esatto diritto vantato dal ricorrente – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene anche alla sfera personale e professionale del ricorrente, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, infatti, risulta palese come, la ingiusta posizione in graduatoria con la rettifica *in pejus* del punteggio per il biennio scolastico in corso produca e continua a determinare seri pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale in capo al ricorrente.

Non può, quindi, dimenticarsi come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) *"...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione" ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina..."*.

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".





ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente notificazione che si chiede di disporre ai sensi dell'art.151 c.p.c.

Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe, oltremodo, difficoltosa in ragione della potenziale pluralità dei litisconsorti/controinteressati, nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia sin d'ora autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Salvo ogni altro diritto.

\* \* \*

Si offrono in produzione:

1. istanza d'inserimento in gps pillitteri sergio;
2. decreto 5955\_2.9.2020 at siracusai;
2. graduatoria gps siracusa 2.9.2020;
2. graduatoria gps siracusa 2.9.2020\_stralcio
3. decr. convalida 2638\_2021 calleri;
4. nota 7149\_21 soccorso istruttorio calleri;
5. om 60\_2020;
5. A\_6\_titoli\_ITP\_secondaria\_di\_I\_e\_II\_grado\_II\_fascia;
6. nota 7357 9.6.2021 calleri;
7. decreto 8788\_21 di annullamento Rettifica punteggio pillitteri calleri;
8. reclamo pillitteri;
9. pillitteri diffida;
9. accettazione diffida pillitteri c. ist. calleri 9.8.21;
9. consegna diffida pillitteri c. ist. calleri 9.8.21;
10. decreto graduatorie 858\_2020;
11. decreto 5168\_11.8.2020 at siracusa scuole polo;
11. scuole polo – delega;
12. Supplenze;
13. nota1588\_2020 chiarimenti om 60\_20;



14. nota 22372\_2020 usr sicilia;
15. visualizzazione titoli graduatoria;
16. visualizzazione dati graduatoria;
17. euro contratto lavoro 31\_a20\_12;
18. euro contratto lavoro 4892\_a20\_12;
19. euro assunzione 1.9.2014;
20. euro proroga contratto lavoro 5145\_a20\_13;
21. Ord. Amato Natalino;
22. tar lazio sent 4755\_21;
23. Elenco\_organismi\_accreditati\_al\_06-08-2021\_20-16-32;
24. Elenco\_organismi\_accreditati\_al\_06-08-2021\_20-16-32  
STRALCIO EURO PALERMO;
25. CIRS Sez MESSINA 3736 DDG del 11\_07\_2016;
25. Elenco organismi accreditati al\_06-08-2021\_20-16-32 STRALCIO  
CIRS MESSINA;
26. ARTI E MESTIERI NICOSIA-ENNA DDG 1781-12\_ECM;
26. Elenco\_organismi\_accreditati\_al\_06-08-2021\_20-16-32  
STRALCIO ARTI E MESTIERI NICOSIA (EN);
27. accreditamento ist sociologia I sturzo accreditamento reg  
siciliana\_comunicato;
27. Elenco Accreditati dal 27 Gennaio 2010;
27. Elenco Accreditati dal 27 Gennaio 2010\_STRALCIO IST L STURZO  
CALTAGIRONE;
27. IST SOCIOLOGIA STURZO CALTAGIRONE CORSO  
ACCREDITO\_PROGRAMMA CORSO;
28. nota chiarimenti m\_pi.AOODPIT.REGISTRO-  
UFFICIALEU.0001290.22-07-2020;
29. documento d'identità di Pillitteri Sergio;
30. DM 374 del 1 giugno 2017;
- A. diploma di operatore turistico;
- B. laurea specialistica scienze economico aziendali Università  
Palermo-Parigi;
- B1. attestato di ricerca scientifica Sturzo;
- B2. projet management;
- B2. projet management interventi formativi patto terr siracusa;
- B3. dichiarazione sost scambio interculturale;
- B4. CIRS MESSINA\_ SIRACUSA\_2018;
- B4. comunicazione obbligatoria unificato unilav CIRS  
MESSINA\_ SIRACUSA 2018;
- B5. euro assunzione 27.3.2014;



- B6. contratto lavoro arte e mestieri 2015\_16;
- B6. contratto lavoro arte e mestieri 2016\_17;
- B7. euro assunzione 2015 e proroghe;
- B8. contratto lavoro Euro Palermo\_Siracusa 3009\_e 21.12.12;
- B8. euro contratto lavoro 3009\_e 1BIS.

Catania-Siracusa, data del deposito in Cancelleria.

Avv. Salvatore Russo

